

circolare  
**11 AGOSTO 2017**



Studio  
**Arlati Ghislandi**

CONSULENZA  
DEL LAVORO E FISCALE

Milano, 11 agosto 2017

## Oggetto

### Lavoro occasionale e libretto di famiglia: il ministero spiega le sanzioni

Il Ministero del lavoro, con circolare n. 5 del 9 agosto 2017, ha fornito chiarimenti in merito al regime sanzionatorio applicabile in ipotesi di violazione della normativa in materia di lavoro occasionale e di libretto di famiglia. Il dicastero, nel dettagliare le sanzioni applicabili, distingue le seguenti ipotesi:

- *Superamento del limite economico o del limite orario:*

é prevista la trasformazione del relativo rapporto nella tipologia di lavoro a tempo pieno e indeterminato a far data dal giorno in cui si realizza il superamento, con applicazione delle connesse sanzioni civili ed amministrative.

- *Aver acquisito “prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa”:*

comporta la conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato retroattivamente, con applicazione delle relative sanzioni civili e amministrative, laddove evidentemente sia accertata la natura subordinata dello stesso. I divieti in esame non trovano comunque applicazione in relazione al personale utilizzato attraverso lo strumento della somministrazione.

- *Violazione dell'obbligo di comunicazione e dei divieti di ricorso al contratto di prestazione occasionale da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato:*

si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 2.500 “per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione”. In tali ipotesi non trova applicazione la procedura di diffida e la sanzione ridotta è pari ad euro 833,33 per ogni giornata non tracciata da regolare comunicazione.

Tale sanzione troverà dunque applicazione anche in caso di tardiva, incompleta o incoerenza comunicazione con quanto accertato.

- *Violazione di ulteriori obblighi*

Il prestatore di lavoro ha diritto altresì al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali (artt. 7, 8 e 9, del D.Lgs. n. 66/2003) e il mancato rispetto da parte di qualsiasi utilizzatore comporterà l'applicazione delle specifiche sanzioni ivi previste.

Per quanto concerne la tutela della salute e della sicurezza del prestatore, trova applicazione l'art. 3, comma 8, D.Lgs. n. 81/2008, ai sensi del quale “nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro accessorio, le disposizioni di cui al presente decreto e le altre norme speciali vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori si applicano nei casi in cui la prestazione sia svolta a favore di un committente imprenditore o professionista (...)”.

Il Ministero ha fornito, inoltre, alcuni chiarimenti sul rapporto tra la sanzione prevista in caso di violazione dell'obbligo di comunicazione della prestazione occasionale e la c.d. maxisanzione per lavoro “nero”.

Si applica esclusivamente la sanzione pecuniaria, ogniqualvolta – ferma restando evidentemente la registrazione delle parti sulla piattaforma INPS – ricorrano congiuntamente i seguenti requisiti:

- a) la prestazione sia comunque possibile in ragione del mancato superamento dei limiti economici e temporali;
- b) la prestazione possa effettivamente considerarsi occasionale in ragione della presenza di precedenti analoghe prestazioni lavorative correttamente gestite, così da potersi configurare una mera violazione dell'obbligo di comunicazione.

Troverà dunque applicazione la c.d. maxisanzione per lavoro “nero” nei seguenti casi:

- in assenza di anche uno solo dei predetti requisiti, fermo restando il requisito della subordinazione;
- qualora la comunicazione venga effettuata nel corso dell'accesso ispettivo;
- in presenza di una revoca della comunicazione a fronte di una prestazione di lavoro che, a seguito di accertamenti, risulti effettivamente resa, attesa l'evidente volontà di “occultare” la stessa prestazione.

Restando a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento, ci è gradita l'occasione per porgere i migliori saluti.

**Daniela Ghislandi**  
Dottore Commercialista  
Revisore contabile

